

*Aspetti di Deontologia nella professione di
Avvocato ed esperienze europee a confronto*

AIJA – Roma 25 ottobre 2008

***Gli Avvocati e i nuovi obblighi
antiriciclaggio: profili applicativi
e deontologici***

di Claudio Cocuzza – Avvocato in Milano

IL RICICLAGGIO


Il Codice Penale prevede all'articolo 648bis e all'articolo 648ter la fattispecie, rispettivamente del **riciclaggio** e del **re-investimento di proventi illeciti**

“..chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto...”

“...fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa...”

IL RICICLAGGIO

L' articolo 648ter del Codice Penale punisce - in via residuale rispetto ai delitti di ricettazione e riciclaggio - **l'impiego in attività economiche o finanziarie di proventi illeciti**



criminalizzazione dell'impiego in una regolare attività economica o finanziaria o dell'utilizzo, come fonte di finanziamento per tale attività, di proventi illeciti

IL RICICLAGGIO

Differenze tra le figure di reato:

- **art. 648 (*Ricettazione*)** → richiede una generica **finalità di profitto**
- **art. 648bis (*Riciclaggio*)** → richiede lo scopo ulteriore di “***far perdere le tracce***” dell'origine illecita
- **art. 648ter** → richiede che lo scopo di “***far perdere le tracce***” sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o altre attività che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa
(*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*)

IL RICICLAGGIO

Il Reato Presupposto

La fattispecie criminosa – il c.d. **reato presupposto** – al realizzarsi del quale è configurabile il reato di riciclaggio è individuabile nel



bene / valore / utilità proveniente da **delitto non colposo**



si avrebbe quindi una gamma di comportamenti illeciti amplissima, che comprende le **fattispecie** che sono **punite** a norma del Codice Penale **con ergastolo, reclusione e multa**, lasciando escluse le sole ipotesi di illecito di natura contravvenzionale

IL RICICLAGGIO

Il Reato Presupposto

Anche ipotesi di reato presupposto a carattere finanziario / fiscale?

- **evasione fiscale**
- **omessa dichiarazione**
- **falsa fatturazione**

IL RICLAGGIO

La definizione di riciclaggio dell'art.2 del D.Lgs. 231/2007

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione

IL RICICLAGGIO

nel World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale la percentuale di proventi e risorse finanziarie illecite rispetto al **Prodotto Interno Lordo mondiale** è stimata intorno al **5%**

Il fenomeno del riciclaggio

collocamento
("placement")

consiste nella dissimulazione dell'illecita provenienza dei proventi, realizzata attraverso una complessa serie di transazioni finanziarie.

L'obiettivo dei riciclatori è distogliere l'attenzione degli organismi di controllo da movimentazioni troppo evidenti di denaro o valori, per importo o caratteristiche

IL RICICLAGGIO

stratificazione

("layering")

consiste nell'attività volta a rimuovere ogni collegamento diretto tra i fondi riciclati e l'attività criminale, mediante una serie di transazioni finanziarie per rendere più difficile collegare i fondi stessi con la loro origine

integrazione

("integration")

consiste nella fase in cui il denaro o gli altri beni vengono resi nuovamente disponibili per l'impiego da parte dell'impresa criminale, essendone già stata occultata la provenienza illecita e l'origine, anche geografica

IL RICICLAGGIO

anni '70



è il periodo del c.d. “**riciclaggio monetario**”: pratica che consisteva essenzialmente nel massiccio utilizzo di danaro contante

anni '80



il riciclaggio si caratterizza nel c.d. “**riciclaggio bancario**”: il riciclaggio viene favorito dalla abolizione delle misure restrittive alla circolazione dei capitali che il legislatore comunitario pone in essere per l’attuazione del mercato unico

IL RICICLAGGIO

anni '90



si entra nel c.d. “***riciclaggio finanziario***”:
il riciclaggio è canalizzato tramite
l’intermediazione di società finanziarie. A causa
dei controlli pervasivi applicati al sistema
bancario, la criminalità individua nelle società
finanziarie il canale per riciclare i proventi illeciti

anni 2000



siamo al c.d. “***riciclaggio extrafinanziario***”:
la criminalità si vede costretta ad individuare
nuovi canali per riciclare i propri proventi illeciti e
è quindi connotato dal ricorso crescente a
operatori non direttamente afferenti al settore
dell’intermediazione finanziaria (ad es. case
d’asta, casinò) ed altresì ai c.d. “***professionisti
legali***” e contabili)

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa comunitaria

PRIMA DIRETTIVA → Direttiva comunitaria 308/1991, in
GUCE, L. 166 del 28.06.1991

SECONDA DIRETTIVA → Direttiva comunitaria 97/2001, in
GUCE, L. 344 del 28.12.2001

TERZA DIRETTIVA → Direttiva comunitaria 2005/60/CE in
GUCE, L. 309 del 25.11.2005

Direttiva 2006/70/CE → misure applicative della Terza Direttiva

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa italiana

Legge n. 197/1991 (c.d. “Legge Antiriciclaggio”)

Decreto Legislativo 374/1999

Decreto Legislativo 56/2004 (recepimento Seconda Direttiva)

Decreto del Ministero Economia e Finanze n. 141 del 3 febbraio 2006 (attuazione del DLgs. 56/2004)

Istruzioni applicative per la disciplina antiriciclaggio per i professionisti e le società di revisione del 24.02.2006

Decreto Legislativo 231/2007 (recepimento Terza Direttiva)

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Quali sono i nuovi obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007?

- 1) l'obbligo di **adeguata verifica** della clientela
- 2) l'obbligo di **registrazione** e conservazione
- 3) l'obbligo di **segnalazione delle operazioni sospette**

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Quando si applicano agli Avvocati ?

- la Seconda Direttiva e il D.Lgs. 56/2004 hanno introdotto l'applicazione della normativa antiriciclaggio anche ai “*professionisti legali*” ovvero ai notai ed agli Avvocati
- la Terza Direttiva e l'art. 12 lett. c) del D.Lgs. 231/2007 hanno confermato l'applicazione della normativa antiriciclaggio a notai ed Avvocati nei seguenti casi:

A) quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

- 
- B)** quando assistono i propri clienti nella progettazione o realizzazione di operazioni aventi ad oggetto
- trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su **beni immobili** o attività economiche
 - gestione di denaro, strumenti finanziari** o altri beni
 - apertura o la gestione di **conti bancari**, libretti di deposito e conti di titoli
 - organizzazione degli apporti** necessari alla **costituzione**, alla **gestione** o all'**amministrazione di società**
 - costituzione, gestione** o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe

L'obbligo di adeguata verifica della clientela

Quando sorge l'obbligo di adeguata verifica?

L'art. 15 del D.Lgs. 231/2007 prevede 5 ipotesi:

- quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 Euro;
- quando si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 Euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate
- tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

L'obbligo di adeguata verifica della clientela

In cosa consiste l'obbligo di adeguata verifica?

L'art. 18 del D.Lgs. 231/2007 prevede che l'Avvocato debba:

- identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente
- identificare l'eventuale “titolare effettivo” (ovvero “**beneficial owner**”) e verificarne l'identità
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale
- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

L'obbligo di adeguata verifica della clientela

In che modo l'Avvocato deve adempiere a tale obbligo?

L'art. 19 del D.Lgs. 231/2007 prevede che l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo sia effettuata:

- in presenza del cliente
- anche tramite dipendenti o collaboratori di Studio
- mediante un documento d'identità non scaduto
- prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui e' conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale

Qualora il cliente sia una società e' verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare i poteri

L'obbligo di adeguata verifica della clientela

In che modo l'Avvocato deve adempiere a tale obbligo?

L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo:

- si effettua contestualmente all'identificazione del cliente;
- per le persone giuridiche devono essere adottate misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio
- è possibile fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, nonché chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo

L'obbligo di adeguata verifica della clientela

In che modo l'Avvocato deve adempiere a tale obbligo?

Nel corso del rapporto professionale l'Avvocato deve inoltre:

- controllare costantemente la rispondenza dell'identificazione e della verifica svolta;
- tale controllo è realizzato:
 - (a) analizzando le transazioni concluse durante il rapporto
 - (b) verificando che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'Avvocato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio,
 - (c) avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

L'obbligo di adeguata verifica della clientela

Che cosa si intende per approccio basato sul rischio?

- Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre uguale
- vi sono casi in cui si applicano obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela
 - vi sono casi in cui il rischio è maggiore e per cui sono necessarie procedure d'identificazione e di verifica dell'identità dei clienti particolarmente rigorose
 - ad esempio per i rapporti d'affari con persone che ricoprono o hanno ricoperto cariche pubbliche, specie nei paesi in cui la corruzione è fenomeno diffuso

L'obbligo di adeguata verifica della clientela

Quali sono gli obblighi del cliente?

L'art. 21 del D.Lgs. 231/2007 prevede che:

- i clienti devono fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all'Avvocato di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela
- Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti devono inoltre fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza

L'obbligo di adeguata verifica della clientela

Da quanto è applicabile l'obbligo di adeguata verifica?

L'art. 22 del D.Lgs. 231/2007 specifica che:

- gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi i clienti
- gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano altresì ai vecchi clienti, previa valutazione del rischio presente

Il D.Lgs. 231/2007 è entrato in vigore il 14 dicembre 2007

L'obbligo di adeguata verifica della clientela

Quali sono i casi in cui l'Avvocato si deve astenere?


L'art. 23 del D.Lgs. 231/2007 prevede che:

- quando l'Avvocato non può rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non può rendere prestazioni professionali e deve porre fine alla prestazione professionale già in essere (salvo il caso di esame della posizione giuridica o attività di difesa e rappresentanza in giudizio)



valutando se effettuare una segnalazione alla UIF

- l'Avvocato si deve astenere dall'eseguire operazioni per le quali sospetti vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo



deve inviare immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta

L'obbligo di adeguata verifica della clientela

Quali sono i casi in cui l'Avvocato si deve astenere?

L'art. 23 del D.Lgs. 231/2007 prevede che:

- nei casi in cui l'astensione non sia possibile – i.e. obbligo di legge, l'esecuzione della prestazione per sua natura non può essere rinviata o l'astensione ostacolerebbe le indagini – l'Avvocato informa immediatamente l'UIF dopo aver eseguito l'operazione

L'obbligo registrazione e conservazione

Quali sono le informazioni che devono essere registrate?

L'art. 36 del D.Lgs. 231/2007 prevede che:

- l'Avvocato deve conservare i documenti e registrare le informazioni che ha acquisto in occasione della verifica della clientela
- il fine è quello di permettere eventuali indagini
NB → le informazioni possono altresì essere utilizzate per fini fiscali

a) prestazione professionale:

- data di instaurazione della prestazione
- dati identificativi del cliente
- codice del rapporto se previsto

L'obbligo registrazione e conservazione

Quali sono le informazioni che devono essere registrate?

- a) operazioni di importo pari a o superiore a Euro 15.000,00
- data
 - causale
 - importo
 - tipologia di operazione
 - mezzi di pagamento
 - dati identificativi del soggetto che la effettua e del "*beneficial owner*"

L'obbligo registrazione e conservazione

Quando devono essere registrate?

- le informazioni devono essere registrate tempestivamente e comunque non oltre il 30° giorno successivo al compimento dell'operazione o dalla fine della prestazione

Per quanto tempo si devono conservare?

- le informazioni devono essere conservate per un periodo di 10 anni

L'obbligo registrazione e conservazione

Dove devono essere registrate e conservate le informazioni?

L'art. 38 del D.Lgs. 231/2007 prevede che gli Avvocati possano:

- istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici

oppure

- istituire un registro della clientela cartaceo dove conservare il fascicolo relativo a ciascun cliente

L'obbligo segnalazione delle operazioni sospette

le nuove disposizioni confermano l'**obbligo di segnalazione** dell'Avvocato all'**Unità di Informazione Finanziaria (UIF, ex Ufficio Italiano Cambi)** delle c.d. *“operazioni sospette”*

L'art. 41 del D.Lgs. 231/2007 prevede che:

quando gli Avvocati “sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” devono effettuare la segnalazione

L'obbligo segnalazione delle operazioni sospette

La nozione di sospetto

Il sospetto e' desunto:

- dalle caratteristiche dell'operazione
- dall'entità dell'operazione
- dalla natura dell'operazione
- da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate
- tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività volta dal cliente
- in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta o a seguito del conferimento di un incarico

L'obbligo segnalazione delle operazioni sospette

ESIMENTE (Art. 12, comma, 2, del D.lgs. 231/2007)

obbligo di segnalazione non si applica agli Avvocati con riferimento alle informazioni ricevute

“da un cliente o ottenute riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”

la segnalazione non costituisce per l'avvocato violazione del segreto professionale e, se effettuata in buona fede, non comporta a suo carico alcuna responsabilità

L'obbligo segnalazione delle operazioni sospette

La nozione di sospetto e le Istruzioni Applicative

- coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in **Paesi con regimi privilegiati** o indicati dal GAFI come **non cooperativi**
- operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato
- **operazioni incongrue** rispetto alle finalità dichiarate
- **esistenza di ingiustificate incongruenze** rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, che degli atti giuridici utilizzati

L'obbligo segnalazione delle operazioni sospette

La nozione di sospetto e le Istruzioni Applicative

- ricorso ingiustificato a **tecniche di frazionamento** delle operazioni
- **ingiustificata interposizione** di soggetti terzi
- **ingiustificato impiego di denaro contante** o di mezzo di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione
- **comportamento** tenuto dai clienti (reticenza)

L'obbligo segnalazione delle operazioni sospette

Gli indicatori delle operazioni sospette

indicatori connessi al **profilo economico-patrimoniale**:

- *e.g. l'impegno da parte del cliente di disponibilità non coerenti con l'attività svolta dallo stesso*

indicatori relativi alla **dislocazione territoriale**:

- *e.g. il coinvolgimento di paesi esteri noti come centri off-shore o appartenenti alla cosiddetta "Black List"*

indicatori relativi ad **operazioni immobiliari**:

- *e.g. l'intestazione fiduciaria o il ripetuto utilizzo di contratti a favore di terzi o per persone da nominare*

indicatori relativi a tutte le **categorie di operazioni**:

- *e.g. l'effettuazione di operazioni a valori palesemente diversi da quelli di mercato*

L'obbligo segnalazione delle operazioni sospette

Gli indicatori delle operazioni sospette

indicatori relativi alla **costituzione e amministrazione di società, trust e enti analoghi:**

- *e.g. il conferimento di incarichi di responsabilità in società a persone prive delle necessarie capacità*

indicatori i relativi ad **operazioni professionali e di sollecitazione del pubblico risparmio:**

- *e.g. operazioni contabili finalizzate ad occultare disponibilità di diversa natura o provenienza*

indicatori relativi all'**utilizzo di conti:**

- *e.g. la continuata successiva apertura e chiusura di conti bancari in paesi esteri senza che ciò appaia giustificato*

L'obbligo segnalazione delle operazioni sospette

Quando l'Avvocato deve effettuare la segnalazione?

- senza ritardo
- se possibile, prima di eseguire l'operazione
- in ogni caso, non appena si ha conoscenza del sospetto

L'Avvocato deve inoltre astenersi dal compiere l'operazione sospetta, a meno che non sia possibile perché sia di ostacolo alle indagini

Come deve fare la segnalazione l'Avvocato?

- direttamente all'UIF

L'obbligo segnalazione delle operazioni sospette

Tutela della riservatezza

- è assicurata la riservatezza dell'identità degli Avvocati che hanno effettuato la segnalazione
- per rivelare l'identità del segnalante è necessario decreto motivato dell'autorità giudiziaria

Divieto di comunicazione

- è fatto divieto agli Avvocati ed a chiunque ne sia venuto a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione
(divieto del "*tipping-off*")

Regime sanzionatorio

- **violazione dell'obbligo di identificazione**
multa da Euro 2.600,00 a 13.000,00
- **mancata o falsa indicazione delle informazioni del cliente**
reclusione da 6 mesi a 1 anno e multa da Euro 500,00 a 5.000,00
- **mancata o falsa indicazione delle informazioni sullo scopo dell'operazione**
reclusione da 6 mesi a 3 anni e ammenda da Euro 5.000,00 a 50.000,00
- **violazione dell'obbligo di registrazione (omissione, ritardo, incompletezza)**
multa da Euro 2.600,00 a 13.000,00

la violazione degli obblighi è assistito da sanzioni, sia penali che amministrative

Regime sanzionatorio

- **violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette**
sanzione pecuniaria dall'1% al 40% del valore dell'operazione non segnalata
- **violazione del divieto di dare comunicazione a terzi**
arresto da 6 mesi ad 1 anno o ammenda da Euro 5.000,00 a 50.000,00

Art. 55, 56, 57 e 58 del DLgs 231/2007

ANTIRICICLAGGIO: segreto professionale e deontologia

■ L'esame della "*posizione giuridica*"

■ Il perimetro dell'esimente

- i considerando della Seconda Direttiva e della Terza Direttiva
- Consiglio Nazionale del Notariato
- Consiglio Nazionale Forense
- L'interpretazione resa dall'Avvocato Generale Maduro (Conclusioni del 14.12.2006)

ANTIRICICLAGGIO: segreto professionale e deontologia

L'istituto del segreto professione

- norme di riferimento
- *pactum fiduciae*
- presidio del libero accesso alla giustizia

ANTIRICICLAGGIO: segreto professionale e deontologia

Cenni ricostruttivi dell'istituto

- **profili comparati**
- **la norma deontologica e la sua “forza” nell’ordinamento**
- **il fondamento costituzionale**
- **la giurisprudenza comunitaria**
- **la giurisprudenza della CEDU**

ANTIRICICLAGGIO: segreto professionale e deontologia

Profili comparati

A) Sistemi di common law

- Diritto del cliente nei confronti dell'Avvocato
- Rapporto di natura contrattualistica

B) Sistemi di civil law

- Diritto del cliente nei confronti dell'Avvocato
- Doveri dell'Avvocato nei confronti del cliente e dell'ordinamento
- Rapporto di natura pubblicistica

ANTIRICICLAGGIO: segreto professionale e deontologia

La Norma deontologica

La Legge Professionale

- R.d.l. 27.11.1933, n. 1578 come modificato da ultimo con Legge 24.02.1997, n. 27
- Articolo 1, Articolo 12 e Articolo 38

Il Codice Deontologico degli Avvocati

- Preambolo
- Articolo 7, Articolo 9, Articolo 10 e Articolo 35

ANTIRICICLAGGIO: segreto professionale e deontologia

Il fondamento costituzionale

- **Articolo 24 della Costituzione**
- **Articolo 111 della Costituzione**

ANTIRICICLAGGIO: segreto professionale e deontologia

La giurisprudenza comunitaria

- La sentenza AM & S
- La sentenza AKZO I
- La sentenza AKZO II

ANTIRICICLAGGIO:

segreto professionale e deontologia

La giurisprudenza della CEDU

- **Articolo 6 e 8 della CEDU**
- **Recente Sentenza del 24.07.2008**
(il caso Andrè)

ANTIRICICLAGGIO: segreto professionale e deontologia

Ambito di applicazione

- il sospetto
- l'obbligo di segnalazione delle c.d. “operazioni sospette”

Articolo 12, comma, 2, del D.lgs. 231/2007:

l'obbligo di segnalazione non si applica agli Avvocati con riferimento alle informazioni ricevute

“da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”

ANTIRICICLAGGIO:

segreto professionale e deontologia

Il ricorso alla *Cour d'Arbitrage Belga* e la sentenza della Corte di Giustizia del 26.06.2007

Profili critici

- La Corte non ha preso in esame l'art. 8 della CEDU
- La Corte è stata estremamente prudente e non ha tenuto in considerazione i suoi stessi precedenti in materia di segreto professionale
- La Corte non ha affrontato la questione relativa alla tenuta o meno del segreto professionale nel contesto dell'attività stragiudiziale

ANTIRICICLAGGIO:

segreto professionale e deontologia

L'“*overruling*” della Corte Belga e la Sentenza della Corte Belga del 23.01.2008

“le informazioni delle quali l’avvocato venga a conoscenza nell’esercizio delle attività fondamentali della propria professione, ivi compreso nelle materie elencate all’articolo 2ter, vale a dire l’assistenza e la difesa in giudizio del cliente, e la consulenza giuridica, pur al di là di ogni procedimento giudiziario, restano coperte dal segreto professionale, e non possono essere rese note alle autorità”

ANTIRICICLAGGIO:

segreto professionale e deontologia

La sentenza del Conseil d'État del 10.04.2008

“i principi generali dell’ordinamento - in particolare il diritto alla segretezza delle comunicazioni fra avvocato e cliente e il diritto alla riservatezza dei medesimi – devono prevalere sulla normativa antiriciclaggio, limitandone l’applicazione agli avvocati nei casi tassativamente elencati dalla legge professionale, e non possono essere rese note alle autorità”

SPUNTI DI RIFLESSIONE

- **obbiettive difficoltà interpretative in punto di esimente**
- **doppia fedeltà e corretto bilanciamento del segreto professionale come principio fondante del diritto di difesa e l'interesse pubblico alla prevenzione delle attività criminose**